

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. __ del __

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Urago d'Oglio e determina le modalità di funzionamento e mantenimento del sistema. Garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, nel rispetto della dignità delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nel trattamento.

Art. 2 NORME DI RIFERIMENTO

- ✓ D.lgs. 1 0 agosto 201 8, n. 1 01 , *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 201 6/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 201 6, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;
- ✓ D.lgs. 1 8 maggio 201 8, n. 51 , *“Attuazione della direttiva (UE) 201 6/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 201 6, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;
- ✓ D.P.R. 1 5 gennaio 201 8, n. 1 5, *“Regolamento a norma dell'art. 57 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 1 96, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”*;
- ✓ L. 1 8 aprile 201 7, n. 48, *“Disposizioni urgenti in materia di degrado delle città”*;
- ✓ Direttiva UE 201 6/680 del 27 aprile 201 6, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- ✓ Regolamento (UE) n. 201 6/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 aprile 201 6 (GDPR), in vigore dal 25 maggio 201 8, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- ✓ Circolare 2 marzo 201 2, n. 558/SICPART/421 .2/70/224632, Direttiva del Ministero dell'Interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale;
- ✓ Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 201 0;
- ✓ L. 23 aprile 2009, n. 38, *“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23 febbraio 2009, n. 1 1 , recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”*;
- ✓ D.lgs. 3 aprile 2006, n. 1 52, *“Norme in materia ambientale”*;
- ✓ D.lgs. 30 giugno 2003, n. 1 96, *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;
- ✓ D.lgs. 1 8 agosto 2000, n. 267, *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- ✓ Legge 7 agosto 1 990, n. 241 , *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;
- ✓ L. 7 marzo 1 986, n. 65, *“Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale”*;
- ✓ L. 24 novembre 1 981 , n. 689, *“Modifiche al sistema penale”*;
- ✓ L. 20 maggio 1 970, n. 300, *“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”*.

Art. 3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per «**dato personale**», qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- per «**trattamento**», qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per «**banca dati**», il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese;
- per «**profilazione**», qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- per «**pseudonimizzazione**», il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- per «**titolare del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- per «**responsabile del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- per «**incaricato del trattamento**», la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento;
- per «**interessato**», la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- per «**terzo**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- per «**violazione dei dati personali**», la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per «**comunicazione**», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per «**diffusione**», il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per «**dato anonimo**», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

Art. 4 FINALITÀ

Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza attengono allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell'amministrazione comunale, tra cui:

- tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica e Attuazione di un sistema di sicurezza integrata ai sensi dell'art. 2 del dl 14/2017;
- tutela del patrimonio comunale;
- tutela della protezione civile e della sanità pubblica;
- tutela della sicurezza stradale, per monitorare la circolazione lungo le strade del territorio comunale e fornire ausilio in materia di polizia amministrativa in generale;
- tutela ambientale e polizia amministrativa;
- prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché arresto in flagranza differito (Art. 10 co. 6 quater D.L. 14/2017).

L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato altresì per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della popolazione e del patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

ART. 5 PRINCIPI APPLICATI AL TRATTAMENTO

L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non è sottoposto all'esame preventivo del Garante della privacy, ma è sufficiente che il trattamento sia effettuato previa informativa alle persone che stiano per accedere all'area videosorvegliata, utilizzando a tale fine il modello semplificato di informativa predisposto dall'EDPB.

Secondo quanto previsto dalla normativa, i dati devono essere trattati secondo liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza e minimizzazione, nonché secondo i principi di limitazione delle finalità del trattamento e di limitazione della conservazione.

Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. L'impianto di videosorveglianza può essere attivato solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.

La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

I dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. È consentita, pertanto, la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana.

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Urago d'Oglio si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale come previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal GDPR. Eventuali condivisioni con Centrali Operative di altre Forze di Polizia, debbono svolgersi con le medesime modalità.

Art. 7 INFORMATIVA

Gli interessati devono essere sempre informati che si trovano o stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).

A tal fine l'Ente utilizzerà il modello semplificato di informativa "*minima*" proposto dall'EDPB con le linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video adottate il 29 gennaio 2020 e messo a disposizione dal Garante Privacy italiano all'indirizzo <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9496244>.

La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli informativi.

L'Ente pubblica sul proprio sito web l'informativa dettagliata in merito ai trattamenti dei dati svolti mediante il sistema di videosorveglianza.

Art. 8 VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), GDPR, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

SOGGETTI

ART. 9 SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali sono i seguenti:

- Titolare del trattamento dei dati
- Responsabile del sistema di videosorveglianza
- Responsabile del trattamento
- Incaricati/autorizzati del trattamento dei dati personali
- Interessati

Titolare

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Urago d'Oglio, al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, tra cui in particolare:

- determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
- nomina i responsabili dei dati trattati acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Responsabile del sistema di videosorveglianza

Il Comandante/Responsabile di servizio della Polizia Locale di Urago d'Oglio, per conto del Titolare, è designato quale Responsabile del sistema di videosorveglianza. La nomina è effettuata con atto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati al Responsabile.

Il Responsabile del Sistema di videosorveglianza assicura il rispetto di quanto prescritto dalle normative vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento, in conformità alle istruzioni ricevute in sede di designazione e, in particolare:

- effettua e supervisiona i trattamenti effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente Regolamento;
- cura il rispetto degli obblighi di trasparenza, con particolare riferimento alle informazioni da fornire agli interessati;
- svolge i propri compiti attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, il quale vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni;
- adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
- cura la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
- cura la distruzione/cancellazione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
- valuta, in collaborazione con il Titolare del trattamento, la possibile evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
- coopera, su richiesta, con il Responsabile della protezione dei dati personali e con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei rispettivi compiti. Si assicura che il Responsabile della protezione dei dati personali sia tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
- identifica contitolari, responsabili e sub responsabili coinvolti nella gestione ed utilizzo del sistema di videosorveglianza, e sottoscrive gli accordi interni ed i contratti/appendici contrattuali per il trattamento dei dati, avendo cura di tenere costantemente aggiornati i documenti relativi ai contitolari ed ai responsabili;
- in caso di violazione dei dati personali, collabora con il Titolare del trattamento ed il Responsabile della protezione dei dati personali nel processo di notifica della violazione all'Autorità di controllo competente informandoli senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche; - adotta ogni misura, anche organizzativa, necessaria a garantire la corretta e lecita gestione del servizio di videosorveglianza.

Responsabile del trattamento

La gestione tecnica dell'impianto di videosorveglianza e le attività di manutenzione sono affidati a società esterne con apposito atto che conterrà la nomina di "responsabili esterni del trattamento" (art. 28 GDPR) e specificherà i compiti e le responsabilità affidate al Responsabile della gestione tecnica, il quale cura l'installazione e gestisce la manutenzione degli impianti di videosorveglianza; custodisce le credenziali di accesso necessarie per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

Qualora dovessero presentarsi problemi informatici, al Titolare del trattamento e/o all'eventuale Responsabile nominato spetta il compito di mettere in atto misure tecniche per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di cui all'art. 32 del GDPR, avvalendosi se del caso di un amministratore di sistema. Egli è una figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi e di organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali. Questi deve essere nominato con atto formale e rispondere del proprio operato ai requisiti imposti dalla normativa ed essere monitorato costantemente dal Titolare del trattamento.

Incaricati del Trattamento

Nell'ambito degli addetti all'ufficio di polizia locale, le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle registrazioni sono nominate ai sensi dell'art. 29 GDPR.

L'individuazione è effettuata per iscritto e con modalità tali da consentire una chiara e puntuale definizione dell'ambito del trattamento consentito a ciascun incaricato.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati dovranno essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento e dovranno conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo.

Gli Incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

In particolare, gli incaricati devono:

- per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
- conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
- mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni o funzioni istituzionali;
- custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Titolare del trattamento;
- conservare e trattare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;
- fornire al Designato ed al Responsabile della Protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.

Gli Incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alla istruzione del Titolare.

L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte degli Incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento come eventualmente modificato ed integrato.

Interessati

Sono interessati tutti i soggetti a cui si riferiscono i dati personali.

Art. 10 CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO

Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati e di telecamere collegate al server della polizia locale, ubicato nel locale archivio comunale, area soggetta mantenuta chiusa a chiave quando non utilizzata.

Il sistema è a circuito chiuso ed i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.

In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da

escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 11 MODALITÀ DI RACCOLTA E DI TRATTAMENTO DEI DATI

L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Amministrazione Comunale.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

Le telecamere utilizzate per il monitoraggio del traffico consentono altresì l'individuazione del numero di targa delle vetture transittanti.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa sono registrati su appositi server e inviati presso l'Ufficio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate.

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

Nelle ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, alla luce delle richiamate disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione quale il caso in cui le riprese attestino la possibile commissione di reati.

In ragione di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria il Designato potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai sette giorni previo avviso scritto al titolare del trattamento e al responsabile della protezione dei dati, e salvo parere contrario di questi ultimi.

Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Art. 12 SICUREZZA DEI DATI

I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:

- a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
- a) Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, RGPD, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.

A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:

- a) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
- b) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;
- c) gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;
- d) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless.

Il Titolare e il Responsabile del sistema di videosorveglianza vigilano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvedono altresì ad istruire e formare gli incaricati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

Art. 13 ACCESSO AI DATI

L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento.

L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

- a) al Titolare, agli eventuali Responsabili esterni ed agli incaricati del trattamento;
- b) alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);
- c) all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta.
- d) L'accesso da parte dell'interessato sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata,

da parte del responsabile del trattamento, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;

- e) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:

- la data e l'ora dell'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

Art. 14 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

La comunicazione a soggetti pubblici dei dati personali acquisiti mediante i sistemi di videosorveglianza è ammessa solo se prevista da norma di legge o di regolamento oppure, in mancanza, quando è necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Sono fatte salve in ogni caso la comunicazione e la diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

I dati potranno quindi essere comunicati alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente).

I dati non sono in nessun caso soggetti a diffusione generalizzata.

Art. 15 DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., RGPD, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
- b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
- c) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 RGPD, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli

- di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, RGPD.

L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, RGPD (i cui dati di contatto sono disponibili sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Privacy") ovvero al Designato o direttamente al Titolare.

Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:

- il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
- l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

Il Responsabile del sistema di videosorveglianza accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, RGPD, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, RGPD.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 16 MEZZI DI RICORSO, TUTELA AMMINISTRATIVA E TUTELA GIURISDIZIONALE

Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, RGPD e al D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Art. 17 DIRITTO AL RISARCIMENTO, RESPONSABILITÀ E DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 82, RGPD.

Art. 18 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento sarà pubblicata sull'albo pretorio e sul sito internet del Comune.

Art. 19 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 20 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.

Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.

Allegati:

Elenco delle telecamere e descrizione della loro ubicazione